

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A. IN THESPAC S.P.A.

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501-TER DEL CODICE CIVILE

PREMESSE

A) I consigli di amministrazione delle società:

- TheSpac S.p.A. (“*TheSpac*” o la “*Società Incorporante*”) e
- Franchi Umberto Marmi S.p.A. (“*FUM*” o la “*Società Incorporanda*”)

hanno redatto il presente progetto di fusione (il “*Progetto di Fusione*”) relativo alla fusione per incorporazione di FUM in TheSpac (la “*Fusione*”).

In allegato al presente Progetto di Fusione vi sono i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

Allegato A: lo statuto sociale che TheSpac adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione con evidenza delle modifiche apportate rispetto allo Statuto Vigente di TheSpac, come *infra* definito (lo “*Statuto Post Fusione*”);

Allegato B: lo statuto vigente di TheSpac (lo “*Statuto Vigente di TheSpac*”).

B) TheSpac è una “*special purpose acquisition company*” o, in breve, SPAC, costituita in Italia nella forma di “*società per azioni*” in data 16 marzo 2018, con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori, e la conseguente e successiva ammissione alle negoziazioni su AIM Italia (“*AIM Italia*”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“*Borsa Italiana*”), le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e selezione, l’operazione rilevante, per tale intendendosi, ai sensi del vigente statuto sociale, un’operazione di acquisizione di una società, imprese, aziende o rami d’azienda, con qualunque modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di TheSpac sul sistema multilaterale di negoziazioni di AIM Italia.

L’ammissione a quotazione su AIM Italia degli strumenti finanziari di TheSpac è avvenuta a seguito del collocamento, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti (il “*Collocamento*”), di complessive n. 6.000.000 azioni ordinarie (le “*Azioni Ordinarie TheSpac*”), senza indicazione espressa del valore nominale, a cui sono abbinati massimi n. 3.000.000 warrant nel rapporto di n. 5 warrant ogni n. 10

Azioni Ordinarie TheSpac, di cui n. 2 warrant sono stati assegnati gratuitamente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia ogni n. 10 Azioni Ordinarie TheSpac sottoscritte, mentre con riferimento a ulteriori n. 3 warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie TheSpac era prevista l'assegnazione alla data di efficacia dell'operazione rilevante (i "**Warrant TheSpac**"), fermo restando che, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 della "*politica di investimento*" che forma parte integrante dello Statuto Vigente di TheSpac, gli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso previsto all'Articolo 7 dello Statuto Vigente di TheSpac, perderanno il diritto a ricevere i Warrant TheSpac da assegnarsi alla data di efficacia dell' "*Operazione Rilevante*", come ivi definita.

Alla Data del Progetto di Fusione, sono altresì in circolazione n. 211.000 azioni di categoria speciale, senza indicazione del valore nominale, non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sottoscritte dai Promotori (come *infra* definiti) e regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto TheSpac (le "**Azioni Speciali TheSpac**") a parziale modifica delle quali i Promotori si sono impegnati a modificare la disciplina delle Azioni Speciali di TheSpac ed il relativo piano di conversione in Azioni Ordinarie TheSpac come segue:

- a) un numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 35% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac alla Data di Efficacia secondo un rapporto di 1:6;
- b) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 5% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a Euro 11;
- c) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 10% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a Euro 12;
- d) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 10% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a 13 €;
- e) le rimanenti n. 84.400 Azioni Speciali TheSpac (pari al 40% del totale) si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie TheSpac nel rapporto 1:1, e non 1:6, alla prima tra le seguenti date: (i) allo scadere del quarto anniversario dalla Data di Efficacia o (ii) alla data di conversione in Azioni Ordinarie TheSpac delle Azioni Speciali di cui alla precedente lettera d).

In ogni caso, decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla Data di Efficacia, ogni Azione Speciale TheSpac residua, non già convertita secondo le ipotesi che precedono, si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria TheSpac, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

TheSpac ha raccolto, attraverso il predetto Collocamento, complessivi Euro 60.000.000,00 i quali costituiscono, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Vigente di TheSpac, le somme vincolate alla realizzazione dell'operazione rilevante, depositate su apposito conto corrente vincolato aperto dalla Società Incorporante, e utilizzabili (i) previa autorizzazione dell'assemblea di TheSpac, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, nonché (ii) ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie TheSpac in caso esercizio del diritto di recesso, ex articolo 7 dello Statuto TheSpac, o di scioglimento della Società Incorporante (le “**Somme Vincolate**”).

Ai sensi dell'articolo 6.3 dello Statuto Vigente TheSpac - per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante – il Consiglio di Amministrazione può utilizzare oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle azioni speciali e depositate sul conto corrente ordinario: (i) in via prioritaria, il 100% degli interessi maturati, sulle somme raccolte in sede di IPO (i.e. 60.000.000), e (ii) in subordine – laddove le predette somme non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società – un importo pari all'1% (uno per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie in sede di IPO (i.e. Euro 60.000.000) (le somme di cui alla presente lett. (ii), le “**Somme Utilizzabili**”).

Ai sensi dell'articolo 16.4 dello Statuto Vigente TheSpac, così come richiamato dall'articolo 6.3 dello Statuto e, stante il disposto dell'articolo 10.3, l'organo competente ai fini della delibera in merito all'utilizzo delle Somme Utilizzabili è il Consiglio di Amministrazione senza possibilità di delegare tale decisione.

Alla Data del Progetto di Fusione, gli azionisti che hanno comunicato a TheSpac, ai sensi della regolamentazione applicabile, di detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto di TheSpac S.p.A. sono i seguenti:

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo	8,36%
Value Investment S.p.A.	5,00%

Alla Data del Progetto di Fusione, le Azioni Speciali TheSpac sono detenute come segue:

- f) n. 55.000 Azioni Speciali TheSpac sono di titolarità di Sagittario S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05964180961 (“**Sagittario**”);

- g) n. 111.000 Azioni Speciali TheSpac sono di titolarità di G.B.Par. S.r.l., con sede legale in Milano, Via Borromei, n. 1/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06190720968 (“**G.B.Par.**”);
- h) n. 45.000 Azioni Speciali TheSpac sono di titolarità di LCA Ventures S.r.l., con sede legale in Milano, Via della Moscova, n. 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09775760961 (“**LCA Ventures**”),

(Sagittario, G.B.Par. e LCA Ventures definiti collettivamente i “**Promotori**”).

I Promotori sono altresì titolari di Azioni Ordinarie TheSpac secondo quanto di seguito descritto:

- i. Sagittario detiene n. 200.000 Azioni Ordinarie TheSpac;
- ii. Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, titolare effettivo di G.B.Par. detiene n. 502.000 Azioni Ordinarie TheSpac;
- iii. LCA Ventures detiene n. 100.000 Azioni Ordinarie TheSpac.

TheSpac, ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale e in conformità alla propria politica di investimento, ha svolto attività di *scouting* delle possibili opportunità di investimento in una o più società target - per tali intendendosi società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda che soddisfacessero, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento, fermo il presupposto che tale target dovesse essere individuata nell’ambito delle società di piccole-medie dimensioni, non quotate, e potenzialità e volontà di diventare una leader nel proprio settore di mercato - con cui realizzare l’operazione rilevante. Ad esito delle predette attività, TheSpac ha individuato in FUM la società *target* con cui realizzare l’operazione rilevante, la quale dovrà essere approvata, su proposta del Consiglio di Amministrazione di TheSpac, dall’assemblea dei soci, al fine altresì di autorizzare l’impiego delle Somme Vincolate (l’”**Operazione Rilevante**”). I titolari di Azioni Ordinarie TheSpac che non concorreranno (ossia, i soci astenuti, assenti e dissenzienti) alla delibera di approvazione dell’Operazione Rilevante e, nello specifico, alle necessarie modifiche dell’oggetto sociale di TheSpac e alla proroga del termine di durata della società, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi del combinato disposto dell’Articolo 2437 cod. civ. e dall’Articolo 7 del vigente statuto sociale (il “**Diritto di Recesso**”), secondo i termini e alle condizioni di cui alle richiamate disposizioni codicistiche e sinteticamente descritti all’Articolo 9 del presente Progetto di Fusione.

Si segnala, tuttavia, che l’esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell’Operazione Rilevante nell’ipotesi in cui (i) il numero di Azioni Ordinarie TheSpac per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso sia pari o superiore al 30% del capitale ordinario della Società Incorporante e (ii) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell’Articolo 2437-*quater* cod. civ. richieda un rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società Incorporante, come meglio rappresentato all’Articolo 9 del Progetto di Fusione.

C) FUM, le cui origini risalgono al 1971, rappresenta una solida realtà aziendale del comprensorio di Carrara, indiscussa patria del marmo bianco, operante con successo nel settore lapideo con quasi 50 anni di esperienza.

In particolare FUM è attiva nel settore della lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione del “*Made in Italy*” e del lusso con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale e internazionale.

FUM, la cui attività era inizialmente concentrata nello sviluppo della propria attività in ambito locale, è riuscita grazie a un costante impegno professionale a perseguire una politica di crescita ampliando la propria attività sul mercato nazionale e internazionale e divenendo così uno dei principali operatori del settore.

FUM gode del vantaggio competitivo rappresentato dall’accesso privilegiato a fonti di approvvigionamento potendo contare su rapporti di fornitura consolidati nel tempo con società attive nel settore dell’estrazione e potendo così accedere alla materia prima di migliore qualità estratta da alcune delle principali cave ubicate nel distretto apuo-versiliese.

Tali rapporti di fornitura sono rafforzati significativamente dalla partecipazione che FUM detiene in alcune società proprietarie e/o concessionarie di siti estrattivi nonché in società estrattive partecipate dalla famiglia Franchi e, in particolare, da Alberto Franchi che, ad esito di un’operazione di riorganizzazione all’interno della famiglia Franchi degli assetti partecipativi in FUM, in corso di finalizzazione, deterrà indirettamente, attraverso il controllo di Holding Franchi S.p.A., il controllo di diritto della società.

Dalle cave presso cui FUM si rifornisce, tra le più vaste e produttive del distretto lapideo Apuano, vengono estratti diversi tipi di materiali, considerati fra i più pregiati del comprensorio. La diversificazione delle fonti di fornitura su cui può contare consente inoltre a FUM di poter accedere all’intera gamma dei materiali consentendo quindi sia l’accesso alla migliore qualità sia la costante disponibilità di notevoli quantità dello stesso.

FUM si distingue per la cura e la particolare attenzione prestata nella selezione dei materiali operando un controllo costante sulla qualità del prodotto, attraverso un monitoraggio rigoroso di tutte le fasi del processo lavorativo, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla commercializzazione di blocchi e lastre.

Le elevate competenze della manodopera di cui si avvale garantiscono inoltre a FUM livelli qualitativi di eccellenza aumentando, altresì, la velocità di risposta alle specifiche esigenze della propria clientela.

L’attività di FUM è principalmente concentrata presso la sede di Carrara, Via del Bravo 14 dove - in un’area dell’estensione di circa 47.000 metri quadrati - sono stati realizzati gli uffici amministrativi, tre

distinti corpi dedicati all'esposizione dei materiali lapidei e un padiglione adibito a "meeting room" e sala mostra per manufatti in marmo, che funge da spazio espositivo per oggetti di arredo e design oltre che da laboratorio di idee per progettisti ed *open space* per eventi dedicati.

In una seconda sede della società - sempre in Carrara, in Via Canale 10 - si trova un secondo stabilimento dove, su un'area di circa 4.000 metri quadrati, viene svolta l'attività di segazione di blocchi di marmo.

Alla data del 31 marzo 2020, l'Emittente ha in organico 42 dipendenti, tutti operanti in Italia.

Al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, i ricavi di FUM sono stati pari rispettivamente a Euro 64.858 migliaia, Euro 61.474 migliaia e Euro 48.803 migliaia mentre il primo trimestre 2020 si è chiuso con ricavi complessivamente pari a Euro 19.065.

La tabella che segue evidenzia i ricavi di FUM, suddivisi per tipologie di prodotto (blocchi e lastre), agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 e al primo trimestre 2020.

Tipologia prodotti	Trimestre chiuso al 31 marzo (Euro/migliaia)		Esercizio chiuso al 31 dicembre (Euro/migliaia)					
	2020	%	2019	%	2018	%	2017	%
Blocchi	12.656	66,4%	36.297	56,0%	35.674	58,0%	30.232	61,9%
Lastre	6.285	33,0%	27.673	42,7%	24.433	39,7%	18.010	36,9%
Servizi connessi (*)	97	0,5%	303	0,5%	235	0,4%	342	0,7%
Altri (**)	27	0,1%	584	0,9%	1.133	1,8%	218	0,4%
Totale	19.065	100%	64.858	100,0%	61.474	100,0%	48.803	100,0%

(*) La voce "Servizi connessi" comprende principalmente segazione e lucidatura di blocchi e lastre per conto terzi

(**) La voce "Altri" comprende principalmente i proventi derivanti dalla vendita di prodotti non core, quali marmette e affini.

Negli ultimi anni FUM ha perseguito una strategia di diversificazione geografica incrementando il presidio commerciale sui mercati internazionali dal quale al 31 dicembre 2019 e al 31 marzo 2020 è derivato rispettivamente circa il 62,3% e il 47,3% dei ricavi.

FUM commercializza i propri prodotti principalmente in Cina, Usa, Messico, Emirati Arabi e Turchia e ha recentemente esteso la propria operatività commerciale nel continente australiano acquisendo nel mese di novembre del 2019 il 49% di Franchi Umberto Marmi Australia PTY Ltd, il cui residuo 51% è detenuto da Nicolai Nominees PTY Ltd, società riferibile al Signor Paolo Nicolai.

I clienti dell'Emittente sono rappresentati prevalentemente da rivenditori (dealer) di rilevanti dimensioni attivi sui principali mercati nazionali ed internazionali; tra cui Daltile (Usa), Antolini (Italia), Marmoles Arca (Messico), Ciot (Canada).

Alla data del Progetto di Fusione (la "**Data del Progetto di Fusione**"), il capitale sociale di FUM è pari ad Euro 6.295.480,00 (seimilioniduecentonovantacinquequattrocentottanta/00) suddiviso in n. 30.462.000 senza indicazione del valore nominale e suddiviso come segue:

- i. n. 14.943.300 azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 49,05% del capitale sociale di FUM, possedute dal Sig. Alberto Franchi, C.F. FRNLRT68S22B832C;
- ii. n. 14.943.300 azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 49,05% del capitale sociale di FUM, possedute dalla Sig.ra Bernarda Franchi, C.F. FRNBNR63P50B832N;
- iii. n. 575.400 azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 1,9% del capitale sociale di FUM, possedute dalla Sig.ra Giuliana Del Vecchio, C.F. DLVGLN44M70B832O;

(Alberto Franchi, Bernarda Franchi e Giuliana Del Vecchio di seguito anche indicati collettivamente come i "**Soci FUM**").

I Soci FUM hanno avviato un processo di riorganizzazione familiare delle partecipazioni rispettivamente detenute in FUM (di seguito la "Riorganizzazione Familiare") ad esito del quale il capitale sociale di FUM risulterà così suddiviso:

Azionista	Numero azioni	Percentuale
Holding Franchi S.p.A.	21.323.400	70%
A.F. Società Semplice	4.569.300	15%
B.F. Società Semplice	4.569.300	15%
Totale	30.462.000	100%

(Holding Franchi S.p.A., A.F. Società Semplice e B.F. Società Semplice di seguito anche indicati collettivamente come i "**Soci Futuri FUM**").

Da tempo FUM stava valutando l'opportunità di completare un'operazione che consentisse la quotazione dei propri strumenti finanziari su un sistema multilaterale di negoziazione e/o su un mercato regolamentato ed ha individuato nell'aggregazione con TheSpac la modalità con la quale realizzare tale progetto.

D) In data 19 maggio 2020, le società partecipanti alla Fusione hanno presentato, ai sensi dell'Articolo 2501-*sexies*, quarto comma, cod. civ., al Tribunale di Massa un'istanza congiunta per la nomina di un esperto comune ai fini della redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'articolo 2501- *sexies*, cod. civ.. Successivamente, il Tribunale di Massa, con provvedimento del 27

maggio 2020, ha nominato il Dott. Andrea Traverso, con studio in Genova, Piazza Borgo Pila n. 39, quale esperto comune per le società partecipanti alla Fusione (l'”**Esperto**”).

E) In data 18 giugno 2020, al fine di regolare e disciplinare, *inter alia*, le attività propedeutiche, funzionali e connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, nonché i relativi termini e condizioni, FUM, i Soci FUM, i Soci Futuri FUM, TheSpac e i Promotori hanno sottoscritto un accordo quadro (l'”**Accordo Quadro**”) dandone comunicazione al mercato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 del TUF e dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM.

L'Operazione Rilevante, così come disciplinata dall'Accordo Quadro, prevede, in sintesi, l'esecuzione delle seguenti operazioni, tra loro collegate ai fini della completa attuazione della medesima:

- l'acquisto da parte di TheSpac dai soci di FUM (ovvero dai Soci Futuri FUM ad esito della Riorganizzazione Familiare), di un numero di Azioni di FUM, al il prezzo unitario di Euro 9,5201, pari ad un controvalore massimo complessivo di Euro 59.400.000,00 (cinquantanovemilioni quattrocentomila) dedotto il valore di recesso che TheSpac dovrà pagare ai soci recedenti con riferimento a quelle Azioni Ordinarie TheSpac che non siano state acquistate dagli altri soci di TheSpac o da terzi ai sensi dell'articolo 2437-quater del Codice Civile (la “**Compravendita**”);
- la Fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti c.c., di FUM in TheSpac.

L'Accordo Quadro prevede altresì i tempi, i termini e le modalità di esecuzione della Fusione e della Compravendita, oltre agli adempimenti strumentali e propedeutici alle stesse.

Ad esito della Fusione TheSpac, quale società incorporante di FUM e dunque di società risultante dalla Fusione (la “**Società Post Fusione**”), assumerà la denominazione sociale “Franchi Umberto Marmi S.p.A.” e avrà azioni ordinarie e warrant negoziati sull'AIM Italia.

Per ulteriori informazioni sull'Accordo Quadro, si rinvia alla relazione illustrativa del progetto di fusione predisposta *ex* Articolo 2501 *quinquies* cod. civ e al documento informativo relativo all'Operazione Rilevante disponibili sul sito internet di TheSpac (www.thespacspa.it), nonché presso la sede sociale di TheSpac (Carrara, Via del Bravo n.14) e la sede sociale di FUM (Via del Bravo n. 14, 54033, Carrara (MS)).

F) L'assemblea degli azionisti di TheSpac dovrà approvare in un unico contesto:

➤ in sede ordinaria:

1. la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante (consistente nell'aggregazione fra TheSpac e FUM da attuarsi la Compravendita e la Fusione) secondo le disposizioni dell'Accordo Quadro e delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa, la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato ai fini

dell'Operazione Rilevante con FUM e la ratifica all'uso delle "Somme Utilizzabili" come definite nello Statuto Vigente TheSpac, al fine di fare fronte alle spese di gestione di TheSpac;

➤ in sede straordinaria:

1. la Fusione, e per essa, l'approvazione del Progetto di Fusione e dei relativi allegati, con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato;
2. l'adozione dello Statuto Post Fusione (inclusa la modifica dell'oggetto sociale, la modifica della disciplina delle Azioni Speciali TheSpac, la modifica della denominazione sociale di TheSpac in "Franchi Umberto Marmi S.p.A." e la proroga della durata di TheSpac);
3. l'emissione di massime n. 25.092.929 Azioni Ordinarie TheSpac, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, al servizio del concambio delle Azioni Ordinarie FUM, senza associato aumento del capitale sociale;
4. l'annullamento senza riduzione del capitale sociale delle Azioni Ordinarie TheSpac per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso e che non venissero ricollocate sul mercato e il conseguente incremento della parità contabile delle azioni residue.

Inoltre, verrà dato atto in assemblea del fatto che, in virtù dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2504 *ter*, secondo comma, del Codice Civile, con riferimento alle Azioni Ordinarie FUM che alla Data di Efficacia saranno detenute da TheSpac le stesse non saranno concambiate in Azioni Ordinarie TheSpac ma dovranno ritenersi implicitamente annullate.

G) L'assemblea degli azionisti di FUM dovrà approvare in un unico contesto:

➤ in sede straordinaria:

1. la Fusione, il Progetto di Fusione e tutti i relativi allegati;

H) La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A) Società Incorporante

Denominazione:	TheSpac S.p.A.
Sede Legale:	Via del Bravo n. 14, Carrara (MS)
C.F. e P.IVA:	10283160967

Capitale sociale deliberato:	Euro 6.601.000,00
Capitale sociale sottoscritto e versato:	Euro 6.301.000,00

Il capitale sociale di TheSpac – interamente sottoscritto e versato – è pari a Euro 6.301.000,00 (seimilionitrecentounomila/00) suddiviso in n. 6.000.000 Azioni Ordinarie TheSpac (ISIN IT0005335754) - a cui sono abbinati massimi n. 3.000.000 di warrant (ISIN IT0005335739, i “Warrant TheSpac”), nel rapporto di n. 5 Warrant TheSpac ogni n. 10 Azioni Ordinarie TheSpac, di cui n. 2 (due) sono stati già assegnati alla data di inizio delle negoziazioni di TheSpac su AIM - e in n. 211.000 Azioni Speciali TheSpac (ISIN IT0005335788), tutte prive di indicazione del valore nominale. Sono dunque, inoltre, in circolazione n. 1.200.000 Warrant TheSpac.

Le Azioni Ordinarie TheSpac e i Warrant TheSpac sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con Avviso di Borsa Italiana S.p.A. del 31 luglio 2018. Il giorno 2 agosto 2018 hanno avuto inizio le negoziazioni.

Alla Data del Progetto di Fusione, TheSpac non detiene azioni proprie. Alla stessa data, le Azioni Speciali TheSpac sono interamente detenute dai Promotori. In virtù dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2504 *ter*, secondo comma, del Codice Civile, con riferimento alle Azioni Ordinarie FUM che alla Data di Efficacia saranno detenute da TheSpac le stesse non saranno concambiate in Azioni Ordinarie TheSpac ma dovranno ritenersi implicitamente annullate.

Per maggiori informazioni sul capitale sociale e sull’azionariato si rinvia al sito internet di TheSpac: www.thespacspa.it.

B) Società Incorporanda

Denominazione:	Franchi Umberto Marmi S.p.A.
Sede Legale:	Via del Bravo n. 14, 54033, Avenza, Loc. Nazzano, Carrara (MS)
C.F. e P.IVA:	00554800458
Capitale sociale deliberato:	Euro 6.295.480,00
Capitale sociale sottoscritto e versato:	Euro 6.295.480,00

2) Statuto della Società Incorporante Post Fusione

Contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea di TheSpac delibererà l'adozione, con efficacia dalla Data di Efficacia, dello Statuto Post Fusione - allegato al presente Progetto di Fusione quale Allegato A - contenente disposizioni usualmente applicabili a società emittenti strumenti finanziari quotati su AIM Italia.

Lo Statuto Post Fusione prevede inoltre la modifica della denominazione sociale di TheSpac in "Franchi Umberto Marmi S.p.A.", la proroga della durata di TheSpac e la modifica alla disciplina delle Azioni Speciali TheSpac e delle *tranches* di conversione delle stesse in Azioni Ordinarie The Spac, originariamente prevista all'art. 5.5 (v) dello Statuto TheSpac, in particolare le *tranches* di conversione delle Azioni Speciali TheSpac in Azioni Ordinarie TheSpac saranno le seguenti:

- a) un numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 35% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac alla Data di Efficacia secondo un rapporto di 1:6;
- b) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 5% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a 11 €;
- c) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 10% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a 12 €;
- d) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 10% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a 13 €;
- e) le rimanenti n. 84.400 Azioni Speciali TheSpac (pari al 40% del totale) si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie TheSpac nel rapporto 1:1, e non 1:6, alla prima tra le seguenti date: (i) allo scadere del quarto anniversario dalla Data di Efficacia o (ii) alla data di conversione in Azioni Ordinarie TheSpac delle Azioni Speciali di cui alla precedente lettera d).

In ogni caso, decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla Data di Efficacia, ogni Azione Speciale TheSpac residua, non già convertita secondo le ipotesi che precedono, si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria TheSpac, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. Lo Statuto Post Fusione sarà valido ed efficace dalla Data di Efficacia.

3) Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

La Fusione sarà attuata mediante (i) l'annullamento di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale di FUM e (ii) l'emissione e assegnazione ai Soci FUM delle Azioni in Concambio (come *infra* definite), senza alcun onere a loro carico circa le operazioni di concambio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* cod. civ., la Fusione verrà deliberata sulla base della situazione patrimoniale della Società Incorporante e della Società Incorporanda alla data di riferimento del 31 marzo 2020 (le “**Situazioni Patrimoniali di Riferimento**”).

Sulla base delle predette Situazioni Patrimoniali di Riferimento, i consigli di amministrazione delle società coinvolte nella Fusione sono pervenuti a determinare in Euro 9,900 il valore unitario delle Azioni Ordinarie TheSpac e in Euro 9,5201 il valore unitario delle azioni FUM e quindi alla determinazione del seguente rapporto di cambio (il “**Rapporto di Cambio**”): per ogni n. 1 azione ordinaria FUM, n. 0,9616 Azione Ordinaria TheSpac (le azioni ordinarie TheSpac di nuova emissione sono le “**Azioni in Concambio**”)

Come meglio descritto nella relazione illustrativa del progetto di fusione predisposta *ex* Articolo 2501 *quinquies* cod. civ, il Rapporto di Cambio non sarà influenzato per effetto dell'eventuale diritto di recesso da parte dei soci della Società Incorporante.

Con riferimento al Rapporto di Cambio, ai relativi criteri di determinazione e alle eventuali difficoltà di valutazione incontrate, si rinvia alla relazione predisposta dai consigli di amministrazione delle società ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* cod. civ.

Il Rapporto di Cambio sarà oggetto di relazione sulla congruità da parte del Dott. Andrea Traverso in qualità di esperto comune nominato, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2501-*sexies*, comma 4, cod. civ., in data 27 maggio 2020, dal Tribunale di Massa.

4) Modalità di assegnazione delle Azioni in Concambio

Le Azioni in Concambio saranno messe a disposizione dei soci di FUM secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla Data di Efficacia, ove si tratti di un giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Ulteriori informazioni sui tempi e sulle modalità di assegnazione delle Azioni in Concambio saranno comunicate, ove necessario, nel relativo comunicato stampa.

5) Data dalla quale le Azioni in Concambio partecipano agli utili

Le Azioni in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli delle Azioni Ordinarie TheSpac in circolazione alla data del Progetto di Fusione.

6) Data di decorrenza degli effetti della Fusione – Imputazione alla Società Incorporante delle operazioni della Società Incorporata

Gli effetti della Fusione a fini civilistici, contabili e fiscali decorreranno dalla data di efficacia ossia dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'Articolo 2504-*bis* cod. civ (la "**Data di Efficacia**").

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, fatto salvo quanto infra precisato.

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrant TheSpac, che continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento.

Analogamente, la Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle categorie di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di TheSpac, che continueranno a essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili.

Per quanto riguarda le modifiche relative al trattamento delle Azioni Speciali TheSpac si rimanda al successivo paragrafo 8 del presente Progetto di Fusione.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione

Le Azioni Speciali TheSpac sono interamente detenute dai Promotori e, nello specifico:

- n. 55.000 Azioni Speciali TheSpac sono detenute da Sagittario, il cui controllo è indirettamente riconducibile a Marco Galateri di Genola e Suniglia, ossia il Presidente del Consiglio di Amministrazione di TheSpac;
- n. 111.000 Azioni Speciali TheSpac sono detenute da G.B.Par, il cui amministratore unico è Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, ossia il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di TheSpac;
- n. 45.000 Azioni Speciali TheSpac sono detenute da LCA Ventures, il cui amministratore unico nonché socio indiretto è Giovanni Francesco Lega, ossia Amministratore Delegato di TheSpac.

Per effetto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante, un numero di Azioni Speciali TheSpac detenute dai Promotori, pari al 35% del loro ammontare complessivo (pari a n. 73.850), si convertirà automaticamente in Azioni Ordinarie TheSpac, secondo il rapporto di conversione di n. 6 Azioni Ordinarie TheSpac per ogni Azione Speciali TheSpac.

Pertanto, per effetto della Fusione, i Promotori, ai quali gli amministratori di TheSpac sono riconducibili, riceveranno complessive n. 443.100 Azioni Ordinarie TheSpac.

Le residue Azioni Speciali TheSpac detenute dai Promotori godranno del diritto alla conversione in Azioni Ordinarie TheSpac al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 5% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a Euro 11;
- b) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 10% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a Euro 12;
- c) un ulteriore numero di Azioni Speciali TheSpac pari al 10% del loro ammontare complessivo verrà convertito in Azioni Ordinarie TheSpac secondo un rapporto di 1:6 nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla Data di Efficacia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie TheSpac, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi sia maggiore o uguale a Euro 13;
- d) le rimanenti n. 84.400 Azioni Speciali TheSpac (pari al 40% del totale) si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie TheSpac nel rapporto 1:1, e non 1:6, alla prima tra le seguenti date: (i) allo scadere del quarto anniversario dalla Data di Efficacia o (ii) alla data di conversione in Azioni Ordinarie TheSpac delle Azioni Speciali di cui alla precedente lettera c).

In ogni caso, decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla Data di Efficacia, ogni Azione Speciale TheSpac residua, non già convertita secondo le ipotesi che precedono, si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria TheSpac, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

9) Diritto di recesso

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Società Incorporante e della normativa applicabile (Articoli 2437 e ss. cod. civ.), i soci titolari di Azioni Ordinarie TheSpac che non concorreranno (ossia, i soci astenuti, assenti e dissenzienti) alla delibera dell'assemblea di approvazione della modifica dell'oggetto sociale e della proroga della durata della società necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il Diritto di Recesso entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera assembleare.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie TheSpac oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione di TheSpac (ovvero l'esperto nel caso di cui all'Articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.) dovrà applicare esclusivamente il criterio della consistenza patrimoniale della Società Incorporante e, in particolare, della consistenza delle Somme Vincolate, essendo detto criterio coerente con quanto previsto dall'Articolo 2437-ter, commi 2 e 4, cod. civ. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società Incorporante risultante dalla situazione patrimoniale a

tal fine redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società Incorporante fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie TheSpac oggetto di recesso è stato determinato in data 18 giugno 2020 dal Consiglio di Amministrazione di TheSpac, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti KPMG S.p.A. in un valore unitario di Euro 9,9000, corrispondente al pro-quota delle Somme Vincolate.

I soci di TheSpac hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie di TheSpac ai fini del Diritto di Recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sull'Operazione Rilevante.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie TheSpac e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i Warrant TheSpac abbinati alle Azioni Ordinarie TheSpac oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla data di inizio delle negoziazioni (i.e. 2 agosto 2018), mentre perderà il diritto di ricevere gli ulteriori 3 Warrant TheSpac da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie TheSpac alla Data di Efficacia (così come previsto dal Regolamento Warrant TheSpac).

I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'Articolo 2437-*quater* cod. civ. Le comunicazioni e le eventuali ulteriori informazioni agli azionisti saranno effettuate e rese note mediante comunicati stampa diffusi con il circuito "eMarket SDIR" e pubblicati sul sito internet di TheSpac www.thespacspa.it.

Si segnala che l'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante. Più precisamente, l'Accordo Quadro prevede che la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante sarà risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e
- b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'Articolo 2437 - *quater* cod. civ. mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società Incorporanda (*sub* (a) e (b) che precedono collettivamente la "**Condizione Risolutiva**").

Anche per quanto riguarda FUM, si segnala che ai sensi dell'Articolo 10 dello statuto vigente di FUM e degli Articoli 2437 e ss. cod. civ., i soci che non concorreranno (ossia, i soci astenuti, assenti e dissenzienti) alle delibere dell'assemblea relativa alla Fusione, necessaria per dar corso all'Operazione

Rilevante, potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera assembleare. A tal proposito, si segnala, tuttavia, che i Soci FUM e i Soci Futuri FUM hanno fatto pervenire all'organo amministrativo di FUM la propria rinuncia irrevocabile ed incondizionata all'esercizio del diritto di recesso in relazione alle azioni di FUM dagli stessi detenute e conseguentemente alla predeterminazione del valore di liquidazione delle stesse ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 2437 ter del Codice Civile.

10) Effetti tributari

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell'Articolo 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

11) Presupposti ed efficacia della Fusione

Di comune intesa tra TheSpac e FUM, l'Operazione Rilevante è sospensivamente e risolutivamente condizionata al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, l'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1353 cod. civ., all'avveramento della Condizione Risolutiva.

Inoltre, la sottoscrizione dell'atto di Fusione (ovvero il *closing* dell'Operazione Rilevante) è risolutivamente condizionata al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi:

- a. l'assemblea dei soci di TheSpac, convocata con riferimento all'autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con FUM non deliberi favorevolmente in merito alle materie poste all'ordine del giorno;
- b. la delibera dell'assemblea dei soci TheSpac che ha approvato il Progetto di Fusione non sia stata adottata con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti;
- c. l'Esperto (incaricato di redigere la relazione ex art. 2501-sexies Codice Civile) non abbia espresso parere favorevole riguardo alla congruità del Rapporto di Cambio, anche eventualmente ad esito di un supplemento di indagine da parte dello stesso Esperto, in relazione al quale resta inteso che le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni in loro possesso eventualmente non considerate dall'Esperto, perché quest'ultimo possa valutare positivamente la congruità del Rapporto di Cambio;
- d. sia proposta opposizione alla Fusione da un qualsiasi creditore di FUM e/o TheSpac nei termini previsti ai sensi dell'art. 2503 del Codice Civile, e FUM e/o TheSpac (a seconda del caso) non raggiungano una intesa definitiva con tale creditore ovvero il tribunale non abbia emesso un provvedimento ai sensi dell'art. 2445, quarto comma, del Codice Civile.

Resta in ogni caso salvo il diritto di TheSpac e di FUM di rinunciare alle condizioni risolutive poste rispettivamente a proprio favore.

TheSpac S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Giovanni Lega)

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

(Bernarda Franchi)

Allegati:

Allegato A: Statuto Post Fusione;

Allegato B: Statuto Vigente di TheSpac.

Il sottoscritto Dott. Rag. Paolo Giuseppe Giovanetti, ai sensi dell'art. 2 comma 54 Legge 350/2003, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara - autorizzazione prot. n. 47775 del 10/11/2001.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1 **Denominazione**

1.1. È costituita una società per azioni denominata "**Franchi Umberto Marmi S.p.A.**" (la "**Società**").

Articolo 2 **Sede**

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Carrara (MS).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3 **Oggetto**

3.1. La Società ha per oggetto:

- la segazione e la lavorazione di marmi, pietre, graniti e similari in genere, nonché il commercio degli stessi, il commercio e l'affitto di macchinari per la lavorazione dei materiali lapidei;
- l'attività di deposito e di magazzinaggio delle merci;
- la compravendita, l'assunzione in locazione anche finanziaria, la costruzione e la ristrutturazione di immobili, nonché la gestione degli stessi, sia direttamente che mediante cessione totale o parziale a terzi dei relativi diritti;
- il commercio di articoli per l'edilizia, articoli sanitari.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie, strumentali od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la Società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fidejussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni, sempre se utile o necessario per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

Articolo 4 **Durata**

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5 **Domicilio dei soci**

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6 **Capitale e azioni**

6.1. Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ed è diviso in n. [●] azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e n. [●] azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), senza indicazione del valore nominale.

6.2. L'assemblea straordinaria del 25 maggio 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant, ivi deliberati, (i "**Warrant**") per un importo di massimi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie di compendio, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025.

6.3. Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

6.4. Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

6.5. Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (i) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (ii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (iii) sono intrasferibili per il periodo massimo di 4 anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (Codice Fiscale 00554800458) nella Società deliberata dall'assemblea straordinaria di quest'ultima in data [●] (già TheSpac S.p.A.) (l'**"Operazione Rilevante"**);
- (iv) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale, nel caso di scioglimento della Società;
- (v) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie:
 - a) nella misura di un numero di Azioni Speciali pari al 35% del loro ammontare complessivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - b) nella misura di un numero di Azioni Speciali pari al 5% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;
 - c) nella ulteriore misura di un numero di Azioni Speciali pari al 10% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;
 - d) nella ulteriore misura di un numero di Azioni Speciali pari al 10% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria.

6.6 Ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto d), si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, alla prima tra le seguenti date: (i) allo scadere del quarto anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante o (ii) alla data di conversione di cui al precedente punto d).

6.7 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri affinché provveda a depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436,

comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.8 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionate alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del conferimento; è tuttavia consentita una diversa assegnazione delle azioni ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 7

Conferimenti, aumenti di capitale, categorie di azioni e altri strumenti finanziari

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

7.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..

7.3 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione di delega, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

7.4 Qualora le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

7.5 La Società ha facoltà di emettere (anche per il tramite di conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, ove consentito dalla legge) altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se sussistono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrant* e obbligazioni anche convertibili in azioni.

7.6 Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti

Articolo 8

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

8.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8.3 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Diritto di recesso

9.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

9.2 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione

Europea.

9.3 Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

Articolo 10 **Offerta pubblica di acquisto e di scambio**

10.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").

10.2 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.3 Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.

10.4 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.

10.5 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

10.6 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dagli articoli 106, comma 1, e 108 del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

10.7 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

10.8 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

10.9 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

10.10 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua

interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 10, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

10.11 Ai fini del presente articolo, per “**partecipazione**” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10.12 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11

Identificazione degli azionisti e comunicazioni relative alle partecipazioni significative

11.1 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti

11.2 In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto

11.3 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” quanto previsto al precedente articolo 10.11) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

11.4 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

11.5 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

Competenze e maggioranze dell'assemblea

12.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal Regolamento AIM Italia e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto,

obbligano tutti i soci.

12.2 Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) deve essere approvata col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

12.3 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 13 **Convocazione**

13.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 1, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

13.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel precedente art. 13.2, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

11.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14 **Intervento e voto**

14.1 Hanno diritto ad intervenire nelle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

14.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di

mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

14.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

14.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

14.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.6 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15

Numero, durata e compenso degli amministratori

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

15.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge

Articolo 16

Nomina degli amministratori

16.1 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i "**Requisiti di Indipendenza**").

16.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

16.3 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento

della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

16.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

16.5 Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo;
- se contenente un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- deve contenere in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

16.6 Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

16.7 Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

16.8 Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.9 Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- in caso di parità di voti fra liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti;
- qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza nel rispetto delle disposizioni di cui al

presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

16.12 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

16.13 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

16.14 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come segue:

- nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;

- qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;

- le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del presente statuto in materia di numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

16.15 La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dal presente statuto.

16.16 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 17

Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

17.1 Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

17.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo determinato i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

17.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, ad esclusione dei poteri relativi alle materie non derogabili per disposizione di legge o del presente statuto. Inoltre, il consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Il consiglio di

amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

17.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 18

Convocazione e adunanze del consiglio di amministrazione

18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo giudichi necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

18.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o, in assenza di questo, dal consigliere più anziano ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

18.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 19

Poteri del consiglio di amministrazione

19.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., le seguenti competenze:

- (i) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (iii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, ove non via abbiano provveduto i soci in sede di nomina;
- (iv) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- (v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; e
- (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 20

Operazioni con parti correlate

20.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

20.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

20.3 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 21 **Collegio sindacale**

21.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

21.2 I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

21.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

21.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

21.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

21.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto; (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

21.7 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

21.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

21.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti di cui alla lettera (a) dell'articolo 22.9 che precede.

21.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

21.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

21.15 In caso di cessazione di un sindaco effettivo, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

21.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

21.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 22

Convocazioni, adunanze e deliberazioni dei sindaci

22.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

22.2 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 23
Revisione legale dei conti

23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge e regolamentari.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 24
Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 25
Scioglimento e liquidazione

25.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26
Disposizioni generali

26.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 27
Disposizioni generali

27.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* c.c., 111-*bis* disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno automatica applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società ferma restando la loro automatica reviviscenza al verificarsi del venir meno del requisito della diffusione ai sensi delle norme sopra richiamate.

Il sottoscritto Dott. Rag. Paolo Giuseppe Giovanetti, ai sensi dell'art. 2 comma 54 Legge 350/2003, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara - autorizzazione prot. n. 47775 del 10/11/2001.

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata "TheSpac S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede in Milano (MI), Italia.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti in Italia e all'estero nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale, ai sensi del successivo articolo 16.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha come esclusivo oggetto sociale l'investimento in società, imprese, aziende o rami d'azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio del documento denominato "Politica di Investimento", che si allega al presente statuto sotto la lettera A.

3.2. La Società potrà inoltre compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come *infra* definita) nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge.

3.3. Ai sensi del presente statuto, per "Operazione Rilevante" si intende un'operazione di acquisizione di una società, imprese, aziende o rami d'azienda, con qualunque modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Quotazione").

3.4. Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.2, la Società potrà acquisire, a tal fine, partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia soggetto a comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° (sesto) mese di calendario successivo alla stessa data. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

Articolo 5

Capitale e azioni

5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 6.301.000 ed è diviso in n. 6.000.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 211.000 azioni speciali (le "Azioni Speciali"), senza indicazione del valore nominale.

5.2. L'Assemblea straordinaria del 25 maggio 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant, ivi deliberati, (i "Warrant") per un importo di

massimi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie di compendio, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025.

5.3. Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant possono essere sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

5.4. Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.5. Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (i) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (ii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (iii) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito dallo Statuto e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni;
- (iv) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- (v) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie:
 - a) nella misura di un numero di azioni speciali pari al 35% del loro ammontare complessivo nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - b) nella ulteriore misura di un numero di azioni speciali pari al 25% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per azione ordinaria;
 - c) nella ulteriore di un numero di azioni speciali pari al 20% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per azione ordinaria;
 - d) nella ulteriore misura di un numero di azioni speciali pari al 20% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per

almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per azione ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui alle precedenti lettere b), c), e d) saranno conseguentemente rettificati secondo il “coefficiente K” comunicato da Borsa Italiana.

5.6. Restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell’avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere b), c), e d) sarà compreso tra la data della deliberazione dell’Assemblea della Società di approvazione dell’Operazione Rilevante e il decorso di 36 mesi dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e/o d) prima della data di efficacia dell’Operazione Rilevante e dopo l’assemblea, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante; e (2) gli eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e/o d) potranno verificarsi anche cumulativamente.

5.7. In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto d), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.

5.8. La conversione automatica delle azioni speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, al Consiglio di Amministrazione dovranno essere conferiti i poteri affinché provveda ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l’eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

5.9. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionate alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del conferimento; è tuttavia consentita una diversa assegnazione delle azioni ai sensi dell’art. 2346 c.c.

Articolo 6

Conferimenti e finanziamenti

6.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

6.2. In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% (cento per cento) di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell’aumento di capitale deliberato in data 25 maggio 2018 a servizio della Quotazione (le “**Somme Vincolate**”) è depositata su uno o più conti correnti o depositi bancari vincolati. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6.3, le

Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, nonché, anche in assenza dell'autorizzazione dell'Assemblea, ai fini del pagamento del valore della liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.

6.3. Per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: (a) in via prioritaria, il 100% degli interessi maturati, ove positivi, sulle Somme Vincolate; e (b) in subordine – laddove le somme di cui alla precedente lett. (a) non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 16.4 – un importo pari all'1% (uno per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data [25 maggio 2018] (le somme di cui alla presente lett. (b), le “**Somme Utilizzabili**”).

6.4. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

6.5. La Società ha facoltà di emettere (anche per il tramite di conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, ove consentito dalla legge) altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se sussistono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrant* e obbligazioni anche convertibili in azioni.

Articolo 7

Diritto di recesso

7.1. Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

7.2. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., salvo quanto previsto al successivo articolo 7.3

7.3. Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, c.c.), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, c.c., della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle Somme Vincolate. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al *pro*-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale a tal fine redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

7.4. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

7.5. Le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica

dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e

(b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-
quater del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al
30% del numero delle azioni ordinarie della Società.

Articolo 8

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

8.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

8.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

8.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.

8.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

8.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 8, sentita Borsa Italiana.

8.8 Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.

8.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 9

Identificazione degli azionisti e comunicazioni relative alle partecipazioni significative

9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

9.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

9.5 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "**Regolamento AIM Italia**"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

9.6 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento AIM Italia.

9.7 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

Articolo 10

Competenze e maggioranze dell'Assemblea

10.1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal Regolamento AIM Italia e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

10.2. Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, l'Assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n 5), c.c., le seguenti decisioni ni dell'organo amministrativo: (i) acquisizione che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino "un cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà

essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novante per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento AIM Italia.

10.3. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori: (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle Somme Vincolate, diverse dalle Somme Utilizzabili; e (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulle Somme Vincolate, e concessione di garanzie.

10.4. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

10.5. Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, ai sensi dell'art. 2376 c.c.

10.6. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggior rilevanza", come definite dal regolamento Consob, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. In tal caso l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Articolo 11 **Convocazione**

11.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 1, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

11.3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel precedente art. 11.2, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il

termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

11.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 12

Intervento all'Assemblea e voto

12.1. Hanno diritto ad intervenire alle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto.

12.2. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

12.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante."

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

13.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero dei componenti nei limiti di cui sopra.

13.2. Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i

requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

13.4. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

13.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso la società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

13.6. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri. Le liste e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

13.7. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

13.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

13.9. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

13.10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato con il primo numero nella lista medesima.

13.11. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

13.12. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13.13. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non si assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine

progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

13.14. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

13.15. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

Articolo 14

Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

14.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.

14.2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo determinato i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

14.3. Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, ad esclusione dei poteri relativi alle materie non derogabili per disposizione di legge o del presente statuto. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

14.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 15

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne venga fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

15.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione ed assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o, in assenza di questo, dal consigliere più anziano.

15.3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal Segretario. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o pubblicazione.

15.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure si trova il segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Articolo 16

Poteri del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

16.2. Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., le seguenti competenze:

(i) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(iii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, ove non via abbiano provveduto i soci in sede di nomina;

(iv) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;

(v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; e

(vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

16.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatta eccezione per l'approvazione della proposta di Operazione Rilevante che richiede il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

16.4. Le decisioni relative alle seguenti materie – tutte da sottoporre, in ogni caso, alla previa autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi del precedente articolo 10, comma 3 - non possono essere delegate: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, (ii) utilizzo delle Somme Vincolate; (iii) assunzione di finanziamenti bancari e concessione di garanzie; (iv) proposte di modifiche alla politica di investimento.

16.5. Non possono essere, altresì, delegate le decisioni relative a proposte di aumento di capitale e all'approvazione delle "operazioni con maggior rilevanza" con parti correlate, come definite dal

regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

Articolo 17 **Remunerazione**

17.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun emolumento, fatta eccezione per il componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli art. 147-ter, comma 4, TUF, al quale l'Assemblea potrà attribuire un compenso annuo fisso per l'indennità di carica.

Articolo 18 **Collegio sindacale**

18.1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, e provvede alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure dei paragrafi seguenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.2. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.

18.3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

18.4. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

18.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa *pro tempore* vigente; (iii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

18.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

18.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

18.8. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior

numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

18.9. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto tra i candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

18.10. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

18.11. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

18.12 Per la nomina di quei sindaci che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, dovrà essere convocata l'Assemblea affinché la stessa provveda alla nomina del collegio sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista.

18.13. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

Articolo 19

Convocazioni, adunanze e deliberazioni dei sindaci

19.1. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 20

Revisione legale dei conti

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge e regolamentari.

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 21

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

22.1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 22.2., e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

22.2. I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno:

- (a) in primis, attribuire ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione ma comunque non oltre l'ammontare massimo pari alle Somme Vincolate;
- (b) per il residuo, in via postergata, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione; e
- (c) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii) avanzasse attivo di liquidazione, lo stesso dovrà essere ripartito a tutti i titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Articolo 23

Domicilio soci

22.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 24

Disposizioni generali

23.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

THESPAC S.P.A.

POLITICA DI INVESTIMENTO (di seguito la “*Politica di Investimento*”)

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La presente Politica di Investimento è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione e dall’assemblea degli azionisti di TheSpac S.p.A. (di seguito “*TheSpac*” o “*Società*”) in data 25 maggio 2018.

Con la presente Politica di Investimento la Società intende pertanto definire le linee guida, i criteri e le modalità di selezione, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi, in conformità ai quali la stessa perseguirà le proprie attività di ricerca ed investimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una o più società *target* - per tale intendendosi società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda (di seguito la “*Target*”) - che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento, fermo il presupposto che la *Target* dovrà essere individuata nell’ambito delle società di piccole-medie dimensioni, non quotate, e potenzialità e volontà di diventare una *leader* nel proprio settore di mercato.

ARTICOLO 2 – IDENTIFICAZIONE DELLA TARGET

2.1 La Società, in qualità di società di investimento con le caratteristiche di “*Special Purpose Acquisition Company*”, intende ricercare, senza una indicazione prioritaria di appartenenza ad uno specifico settore industriale, una *Target* che sarà presumibilmente caratterizzata da un valore, espresso in termini di Equity Value, compreso nel range 70 – 200 milioni *pre-business combination*, che faccia parte del segmento delle aziende italiane di eccellenza, con chiara attitudine all’internazionalizzazione del proprio *business* e con possibilità di crescita per mezzo di aggregazioni strategiche o di elevata potenzialità di crescita organica.

2.2 Vengono, tuttavia, esclusi gli investimenti in società attive nei settori immobiliari (c.d. *real estate companies*), dei servizi finanziari, dei giochi e delle scommesse (*gaming*), della produzione di armi, nonché gli investimenti in società in fase di *start-up*.

2.3 La Società intende effettuare la ricerca della *Target* principalmente nei seguenti ambiti:

1. società a controllo familiare intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione e i cui azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione. A favore di tali società TheSpac, oltre che l’accesso alla quotazione, può garantire l’accesso a un *team* di professionisti di elevato e comprovato *standing* e rappresentare la soluzione ai fini della raccolta di risorse finanziarie, apportando immediati e significativi capitali a supporto di piani di crescita organica e/o per linee esterne e soluzioni ai problemi di successione familiare;
2. società partecipate da fondi di *private equity* dove la quotazione, definita in modo preciso sotto il profilo della tempistica e non collegata alle condizioni di mercato, può rappresentare un’opportunità di *exit*, specialmente in quei contesti in cui imprenditori e/o fondi faticano a concordare una strategia di disinvestimento;

3. società oggetto di *spin-off* di gruppi multinazionali.

2.4 Una volta individuata la *Target*, la Società intende realizzare un'operazione di integrazione con la *Target* stessa, con qualsiasi modalità effettuata, ivi inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni della *Target*, da realizzarsi successivamente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**AIM Italia**”). Fermi restando i limiti sopra menzionati, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi (l'“**Operazione Rilevante**”).

2.5 Si ricorda che le linee guida e i criteri generali indicati nella presente Politica di Investimento sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto, la Società potrà selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una o più società che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento esposti, fermo restando che l'investimento avrà preferibilmente ad oggetto una singola Operazione Rilevante in una società o attività.

2.6 Si ricorda, inoltre, che qualsiasi cambiamento relativo alla Politica di Investimento dovrà ottenere la preventiva approvazione degli azionisti convocati in Assemblea.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E TIPOLOGIA DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETÀ

3.1 L'attività di selezione delle opportunità di investimento della Società potrà beneficiare della rete di contatti e relazioni dei soci fondatori della Società (di seguito i “**Promotori**”) che, sulla base delle diverse esperienze professionali, si estende da gruppi familiari imprenditoriali attivi in diversi settori, a *manager* di gruppi industriali multidivisionali, a operatori di *private equity*, e include anche *advisor*, legali e professionisti del settore.

3.2 Le caratteristiche ideali che la Società ricerca nella *Target* sono le seguenti:

1. potenziale di crescita significativo, in ambito nazionale ed internazionale. TheSpac concentrerà il suo processo di selezione su *Target* che abbiano delle prospettive di crescita proficue fondate su un modello di *business* di provato successo ed efficacia e su di un solido piano industriale, con particolare attenzione alla possibilità – da valutare sia sulla base dei risultati storici sia sul *business plan* – di generare ritorni interessanti sul capitale investito tramite strategie di sviluppo organico e/o acquisizioni per linee esterne;
2. posizionamento competitivo rilevante. La *Target* dovrà caratterizzarsi come una delle società di spiccata rilevanza nel proprio settore di riferimento, considerata per caratteristiche dimensionali o per caratteristiche di prodotto/processo;
3. qualità del *management*. TheSpac selezionerà potenziali *Target* dotate di un *management* di comprovata esperienza, in grado di attuare piani di sviluppo strategici e con una propensione alla comunicazione al mercato sia delle strategie sia dei risultati conseguiti, nell'ottica della creazione di valore per tutti gli azionisti;

4. consistente potenziale di generazione di cassa. TheSpac focalizzerà la propria ricerca su *Target* che abbiano un modello di *business* che consenta una prospettica generazione di cassa;
5. attrattività della transazione la quale dovrà essere considerata tenendo conto (i) del mercato in cui opera la *Target*, (ii) della valutazione e dell'attività svolta dalla stessa e (iii) della *corporate governance* risultante dall'Operazione Rilevante.

I predetti criteri non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti da TheSpac in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

ARTICOLO 4 – STRUTTURA DELL'OPERAZIONE RILEVANTE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA STESSA

4.1 A puro titolo indicativo, la Società rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società presumibilmente caratterizzata da un valore, espresso in termini di Equity Value, compreso nel range 70 – 200 milioni *pre-business combination*.

4.2 L'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea, oltre che con le somme vincolate (ossia i proventi complessivi derivanti dalla raccolta pre IPO depositati presso uno o più conti vincolati). Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della *Target*, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

ARTICOLO 5 – RICERCA, SELEZIONE, VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO E APPROVAZIONE DELLE STESSE

5.1 Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, TheSpac si avvarrà delle conoscenze del proprio *management* nonché di una significativa e vasta rete di contatti. La rete di contatti, comprende, in particolare:

1. imprenditori e *manager* che hanno maturato significative esperienze gestionali;
2. *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati, sia per conto di acquirenti, sia di venditori;
3. professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
4. fondi di *private equity*;
5. operatori del settore bancario;
6. banche di investimento.

5.2 Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società effettuerà una approfondita attività di *due diligence* (ad esempio, su aspetti di *business*, legali, economico – finanziari, fiscali e ambientali). Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

5.3 La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della *Target*.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

6.1 L'opportunità di investimento in una *Target* come sopra individuata, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di TheSpac all'Assemblea la quale sarà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, c.c.), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, c.c., della consistenza patrimoniale della Società, tenuto conto, in particolare, delle Somme Vincolate. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al *pro-quota* del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale a tal fine redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Il diritto di recesso riguarda unicamente le azioni ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il diritto di recesso continuerà a detenere i *warrant* abbinati alle azioni ordinarie oggetto di recesso che siano stati emessi alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori *warrant* da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Si segnala che l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti, secondo i termini e le condizioni di cui sopra, potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante; infatti, le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e

(b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società.

Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Nel caso in cui, invece, (i) l'Operazione Rilevante non sia approvata dall'assemblea dei soci, oppure (ii) si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b), la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre *Target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora, entro il Termine Massimo, l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Il sottoscritto Dott. Rag. Paolo Giuseppe Giovanetti, ai sensi dell'art. 2 comma 54 Legge 350/2003, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara - autorizzazione prot. n. 47775 del 10/11/2001.